



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 - 34148 Trieste
Tel. +39 040 362960 - Fax +39 040 366156
cplnd.trieste@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19/09/2019

Sommario:

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
MODIFICA IFAB ALLA REGOLA 5, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO – ART. 9, COMMA 5	
C.G.S.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
CONSIGLIO DIRETTIVO	2
RIAPERTURA ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	2
SEGRETERIA	3
CALENDARI UFFICIALI 2019/2020 – ALLEGATO	3
ORARIO INIZIO GARE	3
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	3
CALENDARIO GIOVANISSIMI PROVINCIALI “UNDER 15” ALLEGATO	3
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	3
CONSIGLIO DIRETTIVO	3
REGOLAMENTO TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14 2019/2020 – TROFEO SERGIO MAGRIS	3
INCONTRO INFORMATIVO	7
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE	7
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE	7
SEGRETERIA	7
TORNEI AUTORIZZATI	7
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	8
RISULTATI GARE	8
GIUSTIZIA SPORTIVA	8
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	8
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	9

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Modifica IFAB alla Regola 5, punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio – Art. 9, Comma 5 C.G.S.

Per opportuna necessaria conoscenza e per il seguito di competenza, si trascrive nota pervenuta dal Segretario Generale della FIGC, inerente l'oggetto:

"Ci riferiamo ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute alla Segreteria Generale della FIGC, in ordine alle modifiche introdotte dall'IFAB alla Regola 5, punto 3 e in particolare ai poteri e doveri dell'arbitro nell'ambito dell'adozione di provvedimenti disciplinari, ai fini dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 9, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sul punto si osserva che la richiamata normativa IFAB dispone che l'arbitro adotta nei confronti dei dirigenti (così come qualificati dalla Regola 3, punto 7, del Regolamento del Giuoco del Calcio) che non tengono un comportamento responsabile le sanzioni dell'ammonizione e/o dell'espulsione.

L'art. 9/5 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che i "tesserati" colpiti da ammonizioni vengano sanzionati con la squalifica per una gara alla V ammonizione e nel caso di recidiva si applica la progressione indicata dallo stesso comma.

Per quanto sopra si ritiene che il disposto dell'art. 9/5 del Codice di Giustizia Sportiva trovi applicazione anche alle sanzioni comminate dall'arbitro ai componenti la panchina."

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

RIAPERTURA ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito di **RIAPRIRE** i termini delle iscrizioni come sotto indicato:

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI	Termine ordinatorio per l'effettuazione dell'iscrizione e dell'invio tramite dematerializzazione da <u>Giovedì 19 Settembre 2019</u> fino a <u>Lunedì 23 Settembre 2019 – ore 12.00</u>
------------------------------	--

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, *devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la copia del pagamento effettuato per l'iscrizione ai Campionati.*

Si rimanda le società ad un'attenta lettura del C.U. n. 01 dd. 01/07/2019 per quanto non specificato sul presente Comunicato Ufficiale.

Segreteria

CALENDARI UFFICIALI 2019/2020 – ALLEGATO

A seguito di un refuso, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono gli esatti Calendari de il Torneo Regionale Giovanissimi "Under 14" **che ANNULLANO E SOSTITUISCONO quelli pubblicati precedentemente.**

Eventuali discordanze sui campi di gioco **dovranno essere immediatamente segnalate** allo scrivente Comitato Regionale.

ORARIO INIZIO GARE

Si ricorda che, a partire da **Domenica 29 Settembre 2019**, l'orario ufficiale di inizio delle gare **è fissato alle ore 15.00.**

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CALENDARIO GIOVANISSIMI PROVINCIALI "UNDER 15" ALLEGATO

Si allega nuovamente il Calendario del Campionato Giovanissimi Provinciali "UNDER 15" che annulla e sostituisce il precedente in quanto **la soc. Sant'Andrea San Vito gioca sul campo di via degli Alpini a Opicina** e non, come erroneamente pubblicato, sul campo di Dolina.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Consiglio Direttivo

REGOLAMENTO TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14 2019/2020 – TROFEO SERGIO MAGRIS

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

PRIMA FASE

Le 47 squadre iscritte sono state inserite in n. 3 gironi da 12 squadre e 1 girone da 11 squadre.

Le squadre si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno in base al calendario programmato.

Al termine verrà stilata la classifica in base ai risultati conseguiti. In caso di parità di punti tra più squadre si terrà conto nell'ordine:

- Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite;
- Del maggior numero di reti segnate;
- Dell'esito dell'incontro diretto in caso di parità tra due squadre;
- In caso di persistente parità tra due o più squadre verrà effettuato il sorteggio a cura del Comitato Regionale alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate.

Accederanno alla fase finale le squadre classificatesi dal primo all'ottavo posto di ogni girone.

FASE FINALE

Le squadre si incontreranno in base al tabellone di seguito riportato:

SEDICESIMI DI FINALE

Le trentadue squadre verranno abbinate tra di loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare dei SEDICESIMI DI FINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Si precisa che disputerà la gara di ritorno in casa la squadra meglio classificata al termine della prima fase.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 35' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta non valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le sedici squadre vincenti accederanno agli ottavi di finale.

OTTAVI DI FINALE

Le sedici squadre verranno abbinate tra di loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare degli OTTAVI DI FINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Si precisa che disputerà la gara di ritorno in casa la squadra meglio classificata al termine della prima fase.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 35' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta non valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.

QUARTI DI FINALE

Le otto squadre verranno abbinate tra di loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Si precisa che disputerà la gara di ritorno in casa la squadra meglio classificata al termine della prima fase.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 35' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta non valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali.

SEMIFINALI

Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Si precisa che disputerà la gara di ritorno in casa la squadra meglio classificata al termine della prima fase.

Nell'eventualità le squadre si siano classificate allo stesso posto al termine della prima fase per determinare la squadra che giocherà **la gara di ritorno in casa** si terrà conto nell'ordine:

1. Del maggior numero di punti conseguiti nelle gare della fase finale (sedicesimi, ottavi e quarti) al termine dei tempi regolamentari;
2. Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare della fase finale (sedicesimi, ottavi e quarti) al termine dei tempi regolamentari;
3. Del maggior numero di reti segnate nelle gare della fase finale (sedicesimi, ottavi e quarti) al termine dei tempi regolamentari;
4. della migliore posizione nella "Coppa Disciplina" (calcolata su tutte le gare disputate in entrambe le fasi);
5. del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 35' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

FINALE

La gara di finale si svolgerà **SABATO 30 MAGGIO 2020 alle ore 17.00 su campo neutro che sarà individuato dal Comitato Regionale.**

La gara si svolgerà in due tempi da 35 l'uno.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

La squadra vincente acquisirà il titolo di "CAMPIONE REGIONALE TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14 – TROFEO SERGIO MAGRIS".

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito che la partecipazione delle Squadre B sia considerata "in classifica". **Pertanto si precisa che le società interessate dovranno presentare al Comitato Regionale la lista dei calciatori che parteciperanno alla manifestazione con la squadra "A" e la lista dei calciatori che vi parteciperanno con la squadra "B". Le liste dovranno essere presentate prima dell'inizio della manifestazione e potranno essere soltanto integrate durante il corso della stessa (la comunicazione di un nuovo calciatore dovrà essere effettuata almeno un giorno prima della gara in cui lo stesso sarà impiegato).**

INCONTRO INFORMATIVO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La Società **DONATELLO srl** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo: "LE NUOVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO"

Data e ora: 27 settembre 2019, ore 19.30

Relatore: Sig. Enzo Piva, Presidente Sezione Aia Udine

Luogo: Sezione Udine Sud Associazione Nazionale Alpini, via Pietro Brazzà 12, Udine

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE

Si comunica che

- Esamine la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell'inizio dell'attività 2019 / 20, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale è stato sottoscritto;
- Visto quanto previsto dalla circolare esplicativa tesseramento - C.U. N. 17 di data 04.09.2019 del Settore Giovanile Scolastico - Roma al punto 3.2 della Sezione Svincolo e revoca tesseramento

si delibera

lo svincolo del seguente giovane calciatore:

VERDOLIVA CHRISTIAN	09.11.2005	ASD AQUILEIA	tess. n. 49915
ZILLI LUCA	28.09.2006	PORDENONE CALCIO Srl	tess. n. 77689
MISSINATO GIORGIO	14.01.2003	ASD PRATA FALCHI VISINALE	tess. n. 155993

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo Zarja	Pulcini misti	Internazionale	21/09/19	//	Zarja
Trofeo Cà D'Oro	Pulcini misti	Provinciale	21/09/19	//	Sangiorgina
Torneo di Buttrio	Pulcini misti	Provinciale	28/09/19	//	Buttrio
60 anni di calcio e passione	Pulcini misti	Locale	28/09/19	//	Buiese

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Nessuna Comunicazione.

RISULTATI GARE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/09/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 1 Giornata - A			
AUDAX SANROCCHESSE	- BREG	0 - 0	
CAMPANELLE	- STUDENTI	2 - 0	
(1) CORMONESE	- SOVODNJE	3 - 1	
MORARO	- AZZURRA	0 - 2	
MUGLIA F.	- FO.RE. TURRIACO	1 - 7	
OPICINA	- ISONTINA	2 - 2	
PRIMOREC	- PIEDIMONTE	3 - 1	
VESNA	- TRIESTINA VICTORY	0 - 2	

(1) - disputata il 14/09/2019

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sciarelli Carlo ed i Sostituti Giudici Sportivi Territoriali, Dott. Duz Michele e Avv. Fusco Roberto, assistiti dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiore Tiberio, nella seduta del 18/09/2019 hanno adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE D

GARE DEL 14/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (1 INFR)

PARISI MARCO	(CORMONESE)	LUTMAN ELIA	(SOVODNJE)
PINTAR ERIK	(SOVODNJE)		

GARE DEL 15/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUDES PIETRO	(STUDENTI)
--------------	------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BATTISTUTTA GABRIELE	(ISONTINA)	INGUSCIO MIRKO	(MORARO)
BARTOLI GEIJO DIEGO	(STUDENTI)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

DONDA ANDREA	(AUDAX SANROCCHESSE)	BYTYCI VLORJAN	(AZZURRA)
ANDREASI FEDERICO	(BREG)	MASELLI MATTIA	(BREG)
SPENA FRANCESCO	(BREG)	CAMARA SEFO	(CAMPANELLE)
EDAH ALIOU BLANCHARD	(CAMPANELLE)	MARUSSICH FEDERICO	(CAMPANELLE)
MUCCI FRANCESCO	(CAMPANELLE)	NIGRIS LORIS	(CAMPANELLE)
BEDIN ALEX	(FO.RE. TURRIACO)	CAUS RICCARDO	(FO.RE. TURRIACO)
PELOS ANDREA	(FO.RE. TURRIACO)	BERNECICH DANIELE	(ISONTINA)
MATTIOLI GIOVANNI	(ISONTINA)	GUASTELLA ALESSANDRO	(MORARO)
BURNI GABRIEL	(MUGLIA F.)	STEFFE SIMONE	(MUGLIA F.)
USAI FABIO	(MUGLIA F.)	COLOTTI MASSIMILIANO	(OPICINA)
NAIT MARTIN	(OPICINA)	TONINI NICOLO	(OPICINA)
DE MARTINO ANTONIO	(PIEDIMONTE)	MARCHIORO LUCA	(PIEDIMONTE)
PELESSON MITJA	(PIEDIMONTE)	DICORATO RAFFAELE	(PRIMOREC)
PEPE ANDREA	(STUDENTI)	FORTI PIERO	(TRIESTINA VICTORY)
GERONI JACOPO WITMY	(VESNA)	KOSUTA JAN	(VESNA)
MINIUSSI NICHOLAS	(VESNA)	RENAR THOMAS	(VESNA)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore; dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Daniele Pezzetta, Componenti effettivi; e dall'Avv. Andrea Canzian, Componente supplente che non ha partecipato alla decisione, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 16.09.2019 ha adottato la seguente decisione:

DEFERIMENTO 02/19-20/T DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: A. V. (all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS previgente e 2, comma 1 del CGS vigente), TION Denni (Presidente dell'ASD POZZUOLO DEL FRIULI), e ASD POZZUOLO DEL FRIULI.

Il deferimento

Con nota prot. 1929/1093pfi18-19 MS/GR/pp del 7.8.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale FVG, il sig. A. V. (all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS previgente e 2, comma 1 o 2 del CGS vigente), TION Denni e ASD POZZUOLO DEL FRIULI, per rispondere:

TION Denni, Presidente della Società ASD POZZUOLO DEL FRIULI, della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall'art. 1 comma 1 del previgente CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 1bis, comma 5 dello stesso Codice, per avere *"consentito e comunque non impedito che il suo collaboratore A. V. svolgesse indebita opera di proselitismo ..."*

A. V., della violazione degli art. 1bis, co. 1 e 5, del CGS vigente all'epoca dei fatti, *"per avere, in qualità di collaboratore della Società ASD POZZUOLO DEL FRIULI, svolto indebita opera di proselitismo contattando ... calciatori ... in costanza di tesseramento"* per altre società, *"con il chiaro intento di convincerli a trasferirsi presso la Società ASD POZZUOLO DEL FRIULI"*;

la Società, *"a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva"*, ex art. 4, co. 1 e 2, del CGS previgente, per le condotte violative contestate al suo Presidente e al collaboratore sig. A..

La fase predibattimentale

Dopo la notifica del deferimento, la Società e il sig. TION facevano pervenire una memoria istruttoria attraverso il loro legale con cui, tra l'altro, chiedevano prova testimoniale.

Alla riunione del 16.09.2019 fissata per il dibattimento, presenziavano il rappresentante della Procura federale dott. Salvatore Galeota e il difensore dei deferiti TION e Società. Nessuno per il deferito A. V. che, dopo una comunicazione email indirizzata alla Procura federale in corso di istruttoria, non ha fatto seguire attività difensiva di sorta.

Segue Decisioni del T.F.T. – Deferimento a carico di A.V. (all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS previgente e 2, comma 1 del CGS vigente), TION Denni (Presidente dell'ASD POZZUOLO DEL FRIULI), e ASD POZZUOLO DEL FRIULI

La motivazione

Non può essere messa seriamente in discussione la soggezione del sig. A. V. all'Ordinamento federale, alla luce dell'art. 1bis co. 5 del CGS vigente all'epoca dei fatti e riscritto con modifiche nell'attuale art. 2: questi, che pur nell'unico suo atto difensivo ha affermato di non aver mai operato quale collaboratore della ASD POZZUOLO DEL FRIULI, è stato inquadrato esplicitamente dallo stesso Presidente TION come proprio collaboratore esterno: *"in linea di massima lo stesso A. V. collabora con la nostra società con due presenze settimanali"* e riferisce anche di avergli versato qualche modesto importo.

Il sig. A. V. ha altresì caratterizzato il suo scritto difensivo affermando di vantare meri rapporti di conoscenza con il sig. TION, con lui avendo esercitato *"...il diritto di libertà di pensiero e parola"* costituzionalmente garantito, e preannunciando azioni penali nei confronti degli incaricati della Procura federale che avevano istruito il procedimento.

La difesa di Società e Presidente TION, non negando i fatti emersi, ha evidenziato che i fatti contestati dalla Procura federale sono frutto di *"iniziativa personale mai autorizzata né tantomeno conosciuta dal Presidente del POZZUOLO"*, ed ha cercato di documentare come allorché il Presidente abbia voluto trattare un calciatore, si sia rivolto correttamente e direttamente alla Società di appartenenza. In questo giudizio, però, va focalizzato, non è in discussione la condotta generalmente adottata dalla persona del Presidente TION, bensì quella specificamente adottata dal suo collaboratore sig. A. V., per come documentata dalla Procura federale e, quanto al Presidente TION, la sua omissione di attenzione in ordine alla condotta del collaboratore.

Il TFT FVG, alla luce delle trascrizioni dei messaggi whatsapp allegate al giudizio, non può che attestare la tesi della Procura federale riguardo al sig. V. A.: il denunciato proselitismo da parte c'è stato.

Infatti, l'attività istruttoria agli atti documenta che questi ha indirizzato ad alcuni calciatori tesserati presso altre società l'invito ad accasarsi con l'ASD POZZUOLO DEL FRIULI; promettendo anche un rimborso spese mensile.

Quindi la violazione addebitata al sig. A. V. è incontestabile, così come incontestabile è la responsabilità oggettiva della Società per il fatto addebitato al suo collaboratore.

Il TFT FVG però non è convinto della responsabilità del Presidente TION e, con essa, della responsabilità diretta della Società.

Con riguardo al Presidente TION, rileva l'art. 5 CGS: *"Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa"*. Neppure ipotizzata dalla P.F. una sua condotta dolosa volta ad utilizzare per interposta persona il proselitismo posto in essere dal sig. A. V., bisogna analizzare i fatti allegati alla ricerca di quale possa essere stata la "colpa" del sig. TION nella omissione a lui contestata.

Ecco che la prospettiva spazia, secondo l'orientamento già espresso e consolidato dal Collegio di Garanzia presso il CONI, in un *range* probatorio che *"si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio"*.

Non ci sono elementi nel fascicolo, tali per cui il Presidente TION abbia avuto, nel rapporto con il suo collaboratore A. V., almeno l'astratta aspettativa che questi fosse solito svolgere opera di proselitismo: se fosse emersa almeno quella potenzialità, ecco che su quella ipotesi avrebbe eventualmente potuto prospettarsi una "colpa". La P.F. non ha portato in giudizio né una conoscenza specifica che il Presidente TION potesse avere del fatto che il sig. A. V. potesse essere un operatore sotto traccia dedito al proselitismo, e neppure una sorta di sua nomea che lo descrivesse come personaggio dedito ad operare in questi termini.

Né sono noti precedenti specifici a suo carico.

L'unico argomento, emergente in giudizio, che avrebbe potuto destare attenzione nel Presidente TION è dato dal fatto che il sig. A. V. non fosse tesserato, e avesse inteso non tesserarsi. Ma come la Costituzione (a sproposito richiamata nelle difese del sig. A. V.) presume la innocenza dell'imputato fino a sentenza passata in giudicato, così un soggetto che si presenti a cooperare con una affiliata aborrendo il vincolo di tesseramento, non solo per questo deve essere sospettato di operare nel torbido.

Segue Decisioni del T.F.T. – Deferimento a carico di A.V. (all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS previgente e 2, comma 1 del CGS vigente), TION Denni (Presidente dell'ASD POZZUOLO DEL FRIULI), e ASD POZZUOLO DEL FRIULI

Pertanto, escluso dalla stessa P.F. il "dolo" del Presidente TION, dagli atti non emerge neppure alcuna "colpa" del Presidente TION in tale senso.

D'altronde, non esiste nella Giustizia Sportiva una ipotesi di responsabilità "presunta" della Società o (peggio) del Presidente per fatti altrui, salvo che nella ipotesi -qui esclusa- di fatti diretti a compiere un illecito sportivo in senso stretto a vantaggio di una Società.

Diverso, completamente diverso è il concetto di responsabilità "oggettiva", che pure il Legislatore sportivo nell'attuale formulazione del CGS non ha neppure voluto menzionare con il suo nome.

In definitiva: la soggezione del sig. A. V. all'Ordinamento sportivo è incontestabile, e il fatto violativo ascrittogli è documentale ed incontestabile.

L'omissione del Presidente TION indubbiamente si è verificata, ma la sua "colpa" non è in nessun modo emersa nel giudizio, giacché nessun accenno è emerso alla necessità, ma neppure alla opportunità per lui di alzare la sua soglia di attenzione con riguardo alla condotta attuata dal sig. A. V.; né è ipotizzabile per il Presidente la possibilità di impedire il fatto doloso del terzo.

Inutile a questo punto la richiesta prova testimoniale.

Pertanto, il deferimento nei suoi confronti si presenta infondato e va rigettato.

Con riguardo alla Società, resta conseguentemente accertata la sola responsabilità oggettiva, per il fatto violativo del sig. A. V., esclusa quella diretta per l'omissione del Presidente TION.

Il dispositivo

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG

quanto a A. V.: accoglie il deferimento e commina l'inibizione di mesi 12 (dodici);

quanto a TION Denni: rigetta il deferimento e proscioglie dall'addebito;

quanto alla Società ASD POZZUOLO DEL FRIULI: accoglie parzialmente il deferimento e commina l'ammenda di euro 200,00 (duecento).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblichi il presente provvedimento, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il presidente e relatore Avv. Silvio Franceschinis

Allegati al presente Comunicato Ufficiale di cui costituiscono parte integrante:

F.I.G.C. Comunicato Ufficiale 41A

C.R. Calendario aggiornato Torneo Regionale Giovanissimi "Under 14"

D.P. Calendario aggiornato Campionato Giovanissimi Provinciali

Pubblicato in Trieste ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 19/09/2019.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Domenico Nicodemo